



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma



CONVEGNO NAZIONALE
EQUILIBRI NEL RENDICONTO 2021
E NEL BILANCIO 2022- 2024

ROMA – 14 aprile 2022

Il rendiconto della gestione tra avanzi e disavanzi

Elena Brunetto
(Dirigente Area Finanziaria Città di Torino)

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2021:

- **DM 01/09/2021 - Modifica punto 3.5 principio contabile All.4/2 in materia di rateizzazioni**
- **Art.52 DL 73/2021 conv. in Legge 106/2021 su contabilizzazione F.A.L.**
- **Certificazione fondi Covid-19 e raccordo con Avanzo**
- **Relazione attività Servizi Sociali su quota Fondo Solidarietà Comunale**

RIACCERTAMENTO RESIDUI

Novità su Rendiconto 2021:

- DM 01/09/2021 – Modifica punto 3.5 Principio contabile contabilità finanziaria All.4/2: **STRALCIO ENTRATE RATEIZZATE**
- Art.4 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n.41 convertito in Legge n.69/2021 - Decreto attuativo MEF del 14/07/2021 - **Annullamento debiti fino a 5.000** euro su carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per soggetti con reddito < a 30.000 euro:
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

RATEIZZAZIONE ENTRATE ESERCIZI PRECEDENTI

**Modifica Principio contabile della gestione finanziaria – All.4/2 al
D.Lgs.118/2011 e smi - Decreto Ministeriale 1 settembre 2021**

Punto 3.5

.....

La **rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti** determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui.

La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

RATEIZZAZIONE ENTRATE ESERCIZI PRECEDENTI

A fronte di tale nuova contabilizzazione:

- cancellazione del residuo attivo
- Conseguente svincolo FCDE (se previsto....)
- Per la quota non coperta da FCDE: riduzione **avanzo/nuovo o maggior disavanzo**
- Nel caso di disavanzo: **iscrizione a bilancio e successivo ripiano con modalità ordinaria (max 3 anni e comunque entro il termine della conciliazione)**

IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE:

- Mantenimento delle somme rateizzate nei crediti (iscrizione al netto Fondo svalutazione crediti)
- **Nelle annualità successive l'incasso delle rate NON costituisce ricavo**

ANNULLAMENTO CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO

**Art.4 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n.41 convertito in Legge n.69/2021
Decreto attuativo MEF del 14/07/2021**

*Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**..... delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, **un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000** euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro*

Decreto attuativo MEF del 14/07/2021 – «Stralcio cartelle»

Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, **contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021**, attraverso:

- a) la **cancellazione** definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
- b) la **riduzione del F.C.D.E.** accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

RENDICONTO DELLA GESTIONE: CONTO DEL BILANCIO

Art.228 D.Lgs.267/2000 – TUEL -

“Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.”

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

*Tale risultato **non** comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **fondo pluriennale vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio.”*

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione, dovrà pertanto essere così rappresentato:

- Fondo di cassa al 31/12 dell'esercizio (+)
- sommati i Residui attivi (+)
- dedotti i Residui passivi (-)
- dedotto il Fondo pluriennale vincolato (-)

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ⁽²⁾	(=)			0,00

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾			
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo anticipazioni liquidità			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contezioso			
Altri accantonamenti			
	Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'art.187 D.Lgs.267/2000 – TUEL prevede che il risultato di amministrazione sia distinto in:

- fondi accantonati
- fondi vincolati
- fondi destinati agli investimenti
- fondi liberi

LE QUOTE ACCANTONATE

L'AVANZO ACCANTONATO

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

F.C.D.E. A RENDICONTO

Il F.C.D.E. è uno stanziamento di competenza **ad accantonamento delle entrate previste nell'esercizio**

Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile assumere impegni di spese.

Alla chiusura dell'esercizio, le somme stanziare determinano economie, che confluiscono nella quota ACCANTONATA dell'Avanzo di Amministrazione

F.C.D.E. A RENDICONTO

**IL F.C.D.E. al 31/12
DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L'AVANZO NON HA CAPIENZA**

Quindi in questo caso il risultato di amministrazione potrebbe essere **NEGATIVO**, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati

F.C.D.E. A RENDICONTO

**Dal RENDICONTO 2019
CALCOLO FCDE a rendiconto con il metodo ordinario**

Passaggio da metodo semplificato a metodo ordinario

**Art.39-quater D.L. 30/12/2019 n.162
convertito in Legge 28/02/2020 n.8**

**RIPIANO EVENTUALE MAGGIOR DISAVANZO IN 15 ANNUALITA'
A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2021**

CALCOLO F.C.D.E: norma Covid

Art. 107-bis DL 18/2020 conv. in Legge 27/2020

e

art.30-bis - comma 1 - DL 41/2021 conv. in Legge 69/2021

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il F.C.D.E. delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i **dati del 2019** in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

NOVITA' DAL RENDICONTO 2021: ACCANTONAMENTO FAL

NUOVA MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL F.A.L.

**Art.52 del D.L. 73/2021
come modificato in sede di conversione dalla Legge 106/2021**

In sede di rendiconto:

- ACCANTONAMENTO quota FAL da restituire

Sul Bilancio (a partire dal 2021)

- Finanziamento rata rimborso FAL con fondi propri dell'ente

NOVITA' DAL RENDICONTO 2021: ACCANTONAMENTO FAL

A chiusura del Rendiconto (dal 2021)

- Riduzione accantonamento FAL per importo pari alla quota capitale pagata nell'anno
- Nuova voce di accantonamento (da iscrivere tra «altri accantonamento») pari alla quota capitale rimborsata nell'anno

A partire dall'annualità 2021 gli enti dovranno **finanziare il rimborso della quota capitale** dell'anticipazione (allocata sempre al titolo 4 della spesa) **con risorse di parte corrente**, esplicitandolo nella Nota Integrativa al bilancio e nella relazione al rendiconto le modalità di finanziamento.

NOVITA' DAL RENDICONTO 2021: ACCANTONAMENTO FAL

Sul bilancio esercizio successivo, in entrata:

- Applicazione quota accantonata pari al rimborso anno precedente come «Utilizzo FAL»

A decorrere dall'Esercizio 2022 gli enti potranno iscrivere in Entrata la voce relativa all' **“Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”**, che non potrà però finanziare il rimborso del FAL

**Applicazione avanzo in deroga ai limiti previsti
dall'art.1 – commi 897 e 898, della Legge 30/12/2018 n.145.**

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.)

Legge 145/2018 – Art.1 comma 862

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che **a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.**

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.)

Legge 145/2018 – Art.1 comma 863

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è **adeguato alle variazioni di bilancio** relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

LE QUOTE VINCOLATE

L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Costituiscono **quota vincolata del risultato di amministrazione** le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- Entrate vincolate per Legge
- Entrate derivanti da mutui e finanziamenti
- Trasferimenti con specifica destinazione
- Entrate cui l'Ente ha formalmente attribuito una specifica destinazione

L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Punto 9.2 del principio contabile applic.cont.fin.

"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione.....", (alla lettera d), le poste derivanti da entrate **straordinarie, non aventi natura ricorrente**, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Necessità di adozione di specifico atto, con cui l'Amministrazione attribuisce formalmente una specifica destinazione

E' possibile solo se l'Ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e se ha provveduto a dare copertura a tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO: FONDI COVID

VINCOLI FONDI COVID - Ristori specifici di entrata

FAQ 38

" I ristori specifici di entrata per la riduzione **dell'imposta di soggiorno**, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "**Vincoli di legge**".

In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" **sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato.**

Nella colonna d) "Impegni esercizio N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno."

L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO: FONDI COVID

VINCOLI FONDI COVID - Ristori specifici di entrata

FAQ 38

Le risorse vincolate derivanti dai **ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS** ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, **TOSAP-COSAP** ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, **per i quali non si sono registrate minori entrate**, devono essere rappresentate tra i "**Vincoli da legge**"

L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO: FONDI COVID

VINCOLI FONDI COVID

FAQ 38

- **Fondo funzioni: VINCOLI DA LEGGE**, unitamente alla quota dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non ancora utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA assegnata nel 2020
- **Ristori specifici di spesa: VINCOLI DA TRASFERIMENTI**

D.L. 4/2022 conv. in Legge 25/2022- Decreto Sostegni “ter”

Art. 13 - Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

Le risorse del **fondo** di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 **anche nell’anno 2022** e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di **ristori specifici di spesa** che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 **per le finalità cui sono state assegnate.**

D.L. 4/2022 conv. in Legge 25/2022- Decreto Sostegni “ter”

Art. 13 - Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

Le risorse di cui al periodo precedente non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, **confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione** e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Quota F.S.C. a finanziamento SERVIZI SOCIALI

Art.1 – comma 792 – Legge 178/2020

Integrazione Fondo Solidarietà Comunale:

quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei **servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata

D.P.C.M. 01/07/2021

Nel caso in cui la differenza tra la “*spesa storica riclassificata*” utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni standard 2021 (Questionario FC40U considerato alla data del 27/10/2020 con i dati relativi al 2017) e l’ammontare monetario del fabbisogno standard 2021 (colonna A dell’allegato 1 al DPCM) risulti negativa, viene richiesto agli Enti di presentare **specifica rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate con il Fondo di Solidarietà 2021.**

Quota F.S.C. a finanziamento SERVIZI SOCIALI

D.P.C.M. 01/07/2021

“Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”

Il raggiungimento degli obiettivi deve essere certificato attraverso la compilazione di apposita relazione consuntiva, entro il mese di aprile 2022, e che tale relazione debba essere sottoposta al Consiglio Comunale costituendo un **“allegato di fatto” del rendiconto annuale dell’Ente.**

Quota F.S.C. a finanziamento SERVIZI SOCIALI

Art.1 – comma 792 – Legge 178/2020

Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, **sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni** o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

SOMME NON UTILIZZATE:

AVANZO VINCOLATO o MINORE ENTRATA ESERCIZIO SUCCESSIVO???

D.L. 228/2021 – «Milleproroghe» - conv. in Legge 15/2022

Art. 3, comma 5-sexies

Svincolo quote di avanzo vincolato di amministrazione.

Proroga **all'esercizio 2022** (rendiconto 2021) la disposizione dell'art. 109 del d.l.18/2020, la quale prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate sono utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi dovuti dall'emergenza COVID-19.

LE QUOTE DESTINATE

agli investimenti

L'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'AVANZO LIBERO

L'AVANZO DI AMM/NE LIBERO

Relativamente alla **quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, la stessa può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate **in ordine di priorità**:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'AVANZO DI AMM/NE LIBERO

EMERGENZA COVID

Legge 30/12/2020 n.178 – Legge di Bilancio 2021

- Il comma 786 estende all'esercizio finanziario **2021** la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la **quota libera di avanzo di amministrazione** per il finanziamento di **spese correnti connesse direttamente o indirettamente con l'emergenza epidemiologica**, in deroga alle disposizioni vigenti, ivi **comprese economie da contributi già erogati**

(norma analoga già prevista nel 2020 – **NO 2022**)

L'AVANZO DI AMM/NE LIBERO

Agli Enti che si trovino in situazione di anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art.222 del TUEL o che utilizzino entrate vincolate per far fronte a carenza di liquidità, ai sensi dell'art.195 del TUEL, **non è consentito** l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

IL DISAVANZO di amministrazione

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in

disavanzo di amministrazione

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art.188 D.Lgs.267/2000 – TUEL

L'eventuale **disavanzo di amministrazione** dovrà essere **immediatamente applicato** all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione può **anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura**, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale, acquisito il parere dell'organo di revisione, siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Per consentire il rientro del disavanzo la norma consente **l'utilizzo delle economie di spesa e di tutte le entrate**, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale **con riferimento a squilibri di parte capitale.**

A tal fine inoltre l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio non riconosciuti, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è **fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge**, fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

A) DISAVANZO AL 31/12/2019 di cui:			ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
1	da riaccertamento straordinario dei residui					
2	dal passaggio del calcolo del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario					
3	dalla diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione liquidità					
4	dai mancati trasferimenti da parte di altri Enti					
5	dal disavanzo tecnico					
6	dalla quota annua del disavanzo applicato al bilancio cui il rendiconto si riferisce					
7	dallo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a € 1.000					
8	dal piano di equilibrio economico - finanziario	-	-	-	-	-
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

ART.3 comma 16 D.Lgs.126/2014

Modificato art.1 comma 538 L.190/2014

L'eventuale **maggiore DISAVANZO** di amministrazione al 01/01/2015 derivante dal **riaccertamento straordinario** dei residui e dal primo accantonamento a F.C.D.E.

è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti

DISAVANZO DA F.C.D.E.

**Art.39-quater D.L. 30/12/2019 N.162
convertito in Legge 28/02/2020 n.8**

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, **l'eventuale maggiore disavanzo** emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 **può essere ripianato** in non più di **quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021**, in quote annuali costanti.

DISAVANZO DA F.A.L.

D.L. 73/2021 convertito in L.106/2021 – Art.52:

1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, **l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente**, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, **a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni**, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

D.L. 34/2019 – Legge 58/2019 – DL CRESCITA

Articolo 16-quater. (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, **adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019**, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

N.B. La norma non modifica la possibilità di recuperare il disavanzo derivante dallo stralcio in 5 annualità

D.L. 30/12/2019 N.162 – «Milleproroghe»

Art. 38- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo **piano di riequilibrio pluriennale**, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020

RESTITUZIONE 10 ANNUALITA' QUOTE COSTANTI

D.L. 22/03/2021 n.41 conv. Legge 69/2021– «Stralcio cartelle»

Art.4 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n.41 convertito in Legge n.69/2021 Decreto attuativo MEF del 14/07/2021

*Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**..... delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, **un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000** euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro*

Decreto attuativo MEF del 14/07/2021 – «Stralcio cartelle»

Ai fini del rendiconto 2021:

- determinazione del **maggiore disavanzo** derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

D.L. 22/03/2021 n.41 conv. Legge 69/2021– «Stralcio cartelle»

Decreto attuativo MEF del 14/07/2021

L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio.

In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), **in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.**

PROSPETTI AVANZI

a1), a2), a3)

D.M. 01/08/2019 – Aggiornamento principi contabili

Tre diversi prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione.

I totali dei prospetti a/1 e a/2 devono quadrare con quelli riportati nell'equilibrio di bilancio e nell'equilibrio complessivo.

D.M. 01/08/2019 – Aggiornamento principi contabili

Nell'allegato a1) riguardante le **risorse accantonate** sono da riportare i fondi:

- anticipazione di liquidità
- perdite società partecipate
- contenzioso
- crediti di dubbia e difficile esazione
- altri accantonamenti.

Per ognuno vanno indicate le risorse: accantonate al 1° gennaio, iscritte nelle entrate, stanziare in spesa, variare dopo il 31 dicembre in sede di rendiconto, nonché le risultanze a fine esercizio.

a1) RISORSE ACCANTONATE

Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

- Principio contabile 4/1 paragrafo 13.7.1

Le **quote accantonate** del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'**allegato a/1** .

a1) RISORSE ACCANTONATE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0	0	0
	Fondo perdite società partecipate					0
						0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
						0
						0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0	0	0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					
						0
						0
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0

D.M. 01/08/2019 – Aggiornamento principi contabili

Nel prospetto dei **vincoli** occorre indicare il capitolo del bilancio gestionale/Peg di imputazione dell'entrata vincolata (e delle relative spese) con la descrizione.

L'ultimo allegato dettaglia le **entrate destinate ad investimenti**, con l'indicazione del dettaglio dei capitoli di entrata.

a2) RISORSE VINCOLATE

Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Le **quote vincolate** del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate **nell'allegato A/2** al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla **legge** e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai **trasferimenti**, i vincoli da **mutui** e altri finanziamenti e i **vincoli formalmente attribuiti dall'ente**, come definiti dall'articolo 42, comma 5, al D.Lgs. 118/2011, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

a2) RISORSE VINCOLATE

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni exerc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate () (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo plurieennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Altri vincoli</u>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (I/5)				0		0	0	0	0		0	0
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				0	0	0	0	0	0		0	0

a2) RISORSE VINCOLATE

					Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))					0	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)					0	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)					0	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)					0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)					0	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)					0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)					0	0

a3) RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Allegato A/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

Il prospetto analizza ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1 gennaio e/o del 31 dicembre nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

a3) RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Totale				0	0	0	0	0	0
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					0

D.M. 01/08/2019 – Aggiornamento principi contabili

Prospetti **OBBLIGATORI**
nello schema di rendiconto
a partire dal 2019

FACOLTATIVI

per l'approvazione del bilancio di previsione
ma **obbligatori** nel caso di utilizzo del risultato di
amministrazione nel bilancio di previsione

Allegati a1), a2) e a3) al Rendiconto della gestione

I risultati dei prospetti vanno ricondotti al quadro della **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI** al fine dalla determinazione dell'equilibrio dei bilancio (W2) e del risultato complessivo (W3)

**Grazie per l'attenzione
e buon lavoro**